STATUTO

versione aggiornata, approvata all'adunanza del 18 ottobre 2017
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Costituzione e scopo

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in avanti COA), con delibera del 25 maggio 2011, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in avanti ODM), organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
L'ODM ha lo scopo:
- di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche,
- di promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della conciliazione, anche aderendo o collaborando a iniziative a scopo consimile organizzate dal COA e dalla Fondazione Forense Bolognese.

L'ODM ha capacità di agire nei confronti dei terzi ed è rappresentata dal proprio Presidente.

TITOLO I
ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 – Sede

L'ODM svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Bologna, anche eventualmente nelle sedi distaccate del Tribunale, in conformità dell'art. 18 del d.lgs. n. 28/2010, salva comunque diversa disposizione del COA, sentito l'ODM.

Art. 3 – Gli organi

Sono organi dell'ODM:
- il Presidente;
- il Consiglio;
- il Direttore.

Il Consiglio dell'ODM (di seguito CODM) è composto da cinque membri nominati dal COA e scelti tra i suoi componenti, preferibilmente tra coloro che fanno parte della Commissione Conciliazione del COA, e/o tra avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna.
I componenti del CODM svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Il Presidente del CODM è di diritto il Presidente del COA. Egli può tuttavia incaricare dell'ufficio un suo delegato, purché componente del COA.
Il COA nomina il Direttore, che può anche non essere un Consigliere del COA.
I componenti del CODM restano in carica per un periodo coincidente con la durata del mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo CODM.
I componenti possono essere rieletti, per un massimo di due mandati.

Art. 4 – Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca e coordina le sedute del CODM, anche su proposta del Direttore, fissando i punti all'ordine del giorno; assegna ai singoli componenti del CODM gli esposti presentati nei confronti dei mediatori.
Egli rappresenta l'ODM nei rapporti con i terzi.

Art. 5 – Funzioni del Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente, tiene con l'ausilio della Segreteria il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del CODM e provvede alla custodia dei relativi Registri; coordina e controlla il servizio di Segreteria.
Il Direttore esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori, riferendone al Presidente ed al CODM; adotta, in via cautelare, le iniziative di cui al successivo art. 13; riferisce al CODM in vista di eventuale sospensione o cancellazione dei mediatori inseriti in Elenco, in conformità alle previsioni del presente Statuto; cura, redige ed aggiorna la scheda personale di ciascun Mediatore operante nell'ODM.
Il Direttore designa il Mediatore incaricato per ogni mediazione in conformità ai criteri di cui all'art. 7 lett. c) elaborati dal CODM e al disposto dell'art. 5 del Regolamento. Delle assegnazioni e delle ragioni della scelta dei mediatori egli aggiorna il CODM periodicamente.
Il Direttore, o un suo delegato, determina il valore della domanda di mediazione, in caso di indeterminabilità della stessa o di palese difformità dal reale o di difformità della stessa rispetto a quanto previsto nell'eventuale verbale di accordo.
Il Direttore coordina l'attività dei mediatori inseriti negli elenchi dell'ODM, nonché l'attività dell'eventuale Comitato Consultivo, se costituito.
Il Direttore risponde del proprio operato al COA, il quale può sollevarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il CODM.
Il Direttore trasmette al giudice che ne faccia richiesta copia della proposta, formulata dal Mediatore e non accettata, come previsto dall'art. 8 co. 3 del d.m. 180/2010.

Art. 6 – Convocazione e riunioni del CODM

Il CODM viene convocato dal Presidente per iscritto, con preavviso di almeno tre giorni.
Il CODM è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, salvo motivato impedimento.
In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.
Il Direttore partecipa alle riunioni del CODM, senza diritto di voto.
Le riunioni del CODM sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente del CODM e custodito nella segreteria dell'ODM.
Le decisioni del CODM sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 7 – Compiti del CODM

Il CODM è tenuto a redigere ed aggiornare annualmente l'Elenco dei Mediatori ed a sottoporlo al COA per la ratifica. Il COA può richiedere chiarimenti al CODM o formulare osservazioni, prima di deliberare in merito.

Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a € 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'ODM.
Il CODM ha i seguenti compiti:
a) stilare l'Elenco dei Mediatori, aggiornandolo ogni anno anche rideterminando il numero degli stessi;
b) tenere il Registro degli affari di mediazione;
c) dettare i criteri per la designazione dei Mediatori, in conformità alle previsioni del Regolamento;
d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
e) vigilare sul rispetto scrupoloso da parte del Mediatore designato degli obblighi cui é tenuto, tra i quali quelli dell'art. 11;
f) esaminare e valutare, almeno una volta all'anno, l'operato dei Mediatori inseriti in Elenco, sulla scorta delle risultanze delle schede di valutazione a lui riferite, nonché delle eventuali prove di valutazione richieste dall'ODM e delle segnalazioni pervenute, ai fini del mantenimento in Elenco;
g) provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori (vedi artt. 11 e 14);
h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
i) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
j) deliberare eventualmente, in sede di predisposizione del conto consuntivo e compatibilmente con le risultanze di questo, un importo da dividere tra i mediatori che hanno prestato la propria opera in procedimenti nei quali entrambe le parti erano astrattamente ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, proporzionalmente al rispettivo impegno;
k) sottoscrivere eventuali convenzioni con altri Organismi di mediazione di altri Ordini professionali, forensi e non, per prestare l'attività di mediazione, in rapporto di collaborazione reciproca;
l) istituire eventualmente un Comitato Consultivo, composto da avvocati iscritti all'Albo ordinario degli avvocati di Bologna, ove sia prevista la rappresentanza delle associazioni forensi operanti sul territorio, anche nelle sedi distaccate del Tribunale, il quale affianchi nel suo operato il Direttore ed il CODM.
L'ODM e/o il COA, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

Art. 8 – Segreteria

La Segreteria dell'ODM è composta dal personale dipendente o collaboratore del COA messo a disposizione dell'ODM. Il COA delega, allo scopo, almeno uno dei propri dipendenti o collaboratori a svolgere compiti di segreteria presso l'ODM. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
La Segreteria amministra il servizio di mediazione dell'ODM, svolgendo i compiti ad essa riservati dall'art. 3 del Regolamento e dallo Statuto.
La Segreteria fa riferimento al Direttore dell'ODM; si coordina e risponde al CODM e al COA.

TITOLO II
DEI MEDIATORI

Art. 9 – Elenco dei Mediatori

L'ODM si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di Mediatori, composto da non meno di cinque mediatori avvocati iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati di Bologna, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore in via esclusiva per il richiedente, e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa, anche deontologica, vigente.
Il CODM è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori ed a sottoporlo al COA per la ratifica .
Preferibilmente il 10% dei mediatori iscritti nell'Elenco è costituito da mediatori esperti nella materia internazionale, in possesso di idonee abilità linguistiche, adeguatamente certificate.
I Mediatori devono essere in possesso di una assicurazione personale per la responsabilità civile professionale in corso di validità, con un massimale almeno pari ad € 250.000,00, o devono provvedere alla concreta stipulazione entro il termine indicato loro dall'ODM, pena la cancellazione dall'Elenco.
Il numero dei mediatori dell'ODM può essere rideterminato ogni anno, in relazione al concreto numero e tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, di modo da garantire una proporzionalità tra numero di mediatori e numero di procedimenti, per un servizio efficiente.
Qualora il CODM ritenga di accettare nuove candidature per diventare mediatore, fra coloro che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10, queste verranno prima valutate dal CODM, sulla base dell'esito di una prova di selezione svolta da una Commissione di valutazione all'uopo incaricata, composta da commissari interni scelti tra i componenti del CODM, dal Direttore dell'ODM e da tecnici (formatori/mediatori esperti).
Il CODM deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori, esaminando nuove dichiarazioni di disponibilità presentate da interessati, ed espungendo dall'Elenco:
- coloro che abbiano manifestato entro il 31 dicembre precedente la propria volontà di non prestare più la propria opera presso l'ODM;
- coloro che non abbiano ottemperato agli obblighi previsti a loro carico dallo Statuto e dal Regolamento, ed in particolare all'obbligo di aggiornamento periodico, di cui all'art. 18 del d.m. n. 180/2010, come modificato dal d.m. n. 145/2011, e allo Statuto;
- coloro che siano stati cancellati dall'Elenco dei mediatori ai sensi dell'art. 13;
- coloro che non abbiano superato la valutazione periodica di cui all'art. 7 lett. f).

L'Elenco aggiornato dei mediatori deve essere inviato da parte dell'ODM, entro dieci giorni dalla ratifica da parte del COA, al Ministero competente.
Ai componenti del CODM che siano mediatori iscritti nell'Elenco dell'ODM medesimo non sono conferiti incarichi di mediazione per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 10 – Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato, iscritto all'Albo degli Avvocati di Bologna, che abbia seguito un corso specifico di formazione per mediatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al d.lgs. n. 28/2010, superando la prova finale.
La cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di Bologna, o il trasferimento ad altro Ordine, comporta la cancellazione anche dall'Elenco dei mediatori dell'ODM.
Tra ODM e Mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di

subordinazione.
Al Mediatore viene corrisposto, alla conclusione di ciascun procedimento di mediazione da lui condotto, il 60% (al lordo di oneri e eventuali accessori di legge) di quanto effettivamente fatturato e incassato da parte dell'ODM per indennità di mediazione relative alla procedura di mediazione nella quale ha prestato la propria attività (gli importi indicati devono essere considerati i.v.a. esclusa).
Il Mediatore non deve:
- avere riportato condanne definitive, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- avere riportato sanzioni disciplinari esecutive diverse dall'avvertimento.
Il Mediatore deve:
- avere assolto gli obblighi formativi per il periodo di valutazione precedente la domanda di iscrizione;
- essere in regola con il versamento del contributo annuale d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Bologna.
La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal CODM e dal COA.

Art. 11 – Obblighi del Mediatore

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'ODM e/o del suo Direttore;
e) eseguire personalmente la sua prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
f) comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico; il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato;
g) rispettare l'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera;
h) rispettare scrupolosamente il Codice Etico dell'ODM e le previsioni sull'incompatibilità dettate dal Regolamento;
i) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio assistito almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento organizzati o prescritti dall'ODM, e gli incontri e le riunioni di studio e confronto all'uopo organizzati dall'ODM anche in collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese e/o eventualmente in convenzione con Enti formatori accreditati, nonché sottoporsi ad eventuali richieste di valutazione richieste dall'ODM.

Il mancato rispetto dei doveri di cui sopra comporta le conseguenze di cui al successivo art. 13; l'ingiustificato mancato adempimento dell'incarico di mediazione ricevuto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

Art. 12 – Designazione del Mediatore

Sulla base della domanda di mediazione dell'interessato (o degli interessati), il Direttore provvede a designare con propria delibera il Mediatore, seguendo un criterio di progressione per ordine alfabetico (la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza del CODM con la quale si delibera l'Elenco dei Mediatori da sottoporre a ratifica del COA), nel rispetto dei criteri indicati in Regolamento di procedura e delle linee guida dettate dal CODM, comunicando al Mediatore la natura della controversia e i nominativi delle parti in causa.
Il Mediatore può essere scelto, in caso di domanda congiunta, di comune accordo dalle parti nell'Elenco dell'ODM.
Il Mediatore designato dichiara, nei termini previsti dal Regolamento, l'insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità, sottoscrivendo altresì l'apposita dichiarazione.
In caso di dichiarata incompatibilità, l'ODM provvede a designare un nuovo Mediatore.

Art. 13 – Ammonizione e procedimento di cancellazione o sospensione dall'Elenco

Il CODM può, ove lo ritenga opportuno, sentito anche il Direttore, ammonire per iscritto il Mediatore invitandolo a mantenere una condotta adeguata alla funzione.
Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 può essere sospeso con provvedimento del Direttore, in via cautelare e per non più di sei mesi, dall'Elenco, e sostituito negli incarichi assegnatigli da altro Mediatore all'uopo designato.
Egli viene invitato a fornire chiarimenti, ed al termine della fase istruttoria il CODM, su relazione del Direttore, può provvedere nei confronti del Mediatore a:
a) riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
b) sospenderlo dall'Elenco, per un periodo variabile da due mesi a un anno, decorsi i quali la posizione verrà riesaminata;
c) cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente informato il COA di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 6 co. 4 del d.m. n. 180/2010.
Nel caso di esposto di una delle parti in mediazione, l'ODM provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore, e può provvedere nel seguente modo:
a) consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico, provvedendo alla sua sostituzione, ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione, informando immediatamente il COA di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.
L'apertura di un procedimento disciplinare da parte del COA nei confronti del Mediatore iscritto in Elenco ne comporta di diritto la sospensione dall'Elenco, sino alla definizione del procedimento medesimo, a meno che la pronuncia, anche non definitiva, sia di assoluzione o di applicazione di una sanzione compatibile con l'inserimento in Elenco.
La sospensione cautelare dall'attività di avvocato comporta di diritto la sospensione dall'Elenco.
La comminazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei mediatori.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO III
LA CONTABILITA' DELL'ODM

Art. 14 – Risorse per il funzionamento dell'ODM

L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA ovvero personale somministrato allo stesso, costituendo organismo non autonomo del medesimo.
L'ODM è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.
I fondi per il funzionamento dell'ODM vengono erogati dal COA, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione.
Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione.
Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, le spese di gestione e di amministrazione dell'attività di mediazione, nonché quelle necessarie per il suo funzionamento.
Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dall'attività dello stesso.
L'ODM è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.
Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Ordine, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM, predisposto dal CODM.

Art. 15 – Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidato al COA, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.
L'ODM è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 30 settembre (semestre gennaio/giugno) e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, un rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.
Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione, sentito il Direttore dell'ODM.

TITOLO IV
NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 16 – Entrata in vigore

Le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico sono entrate in vigore con l'iscrizione dell'ODM nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui sono stati trasmessi unitamente alla domanda di iscrizione.
Il primo CODM è restato in carica sino al 31 dicembre 2013.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico

Ogni modifica di Statuto, Regolamento e Codice Etico dell'ODM compete al COA, anche su proposta del CODM; le modifiche apportate a Statuto e Regolamento dovranno essere comunicate al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 co. 3 del d.lgs. n. 28/2010 e diventeranno efficaci decorsi i termini di cui all'art. 5 del d.m. n. 180/2010, in assenza di rilievi da parte del Ministero competente.

Art. 18 – Allegati allo Statuto

Costituiscono allegati al presente Statuto il Regolamento di procedura, la Tabella delle indennità, il Codice Etico dei Mediatori e il modello di Scheda di valutazione della procedura di mediazione.

Art. 19 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.